SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 609.

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 marzo 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per decreto legislativo, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

b) per Autorità, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

c) per amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali.

Capo I

I COMPONENTI E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

Art. 2.

Il presidente

1. Il presidente:

a) rappresenta l'Autorità, cui i rapporti con il Governo ed il Parlamento e con gli organismi comunitari e internazionali;

b) convoca l'Autorità, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori, vigila sull'attuazione delle delibere collegiali, detta le direttive per il funzionamento delle strutture dell'Autorità;

c) dispone l'assegnazione del personale alle strutture dell'Autorità secondo le dotazioni ed i criteri stabiliti dall'Autorità medesima;

d) esercita ogni altro potere previsto da disposizioni legislative o regolamentari;

e) può delegare funzioni a ciascuno degli altri quattro componenti;

f) in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente con maggiore anzianità nell'ufficio, o, in caso di pari anzianità, dal più anziano d'età;

g) può avvalersi di un proprio gabinetto, cui è preposto un responsabile scelto preferibilmente tra i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, ovvero tra i docenti universitari o i dirigenti d'azienda, nonché di un servizio per le relazioni esterne, cui è preposto un responsabile scelto tra il personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo.

Art. 3.

I membri dell'Autorità

1. Ogni membro dell'Autorità ha facoltà di chiedere la convocazione dell'Autorità, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso, il presidente cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla richiesta.

2. Ogni membro può avvalersi di un assistente scelto preferibilmente fra le categorie indicate nell'art. 2, lettera *g)*, del presente regolamento.

3. I membri dell'Autorità ed i relativi assistenti si avvalgono di una segreteria, operante nello schema del disegno organizzativo di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 4.

Adunanza e deliberazioni

1. Le adunanze dell'Autorità sono valide se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 2, lettera *f)*, del presente regolamento.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del direttore generale, le funzioni di segretario sono svolte al componente dell'Autorità con minore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal componente più giovane di età.

3. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate collegialmente. Nei casi di urgenza, il presidente può deliberare, salvo ratifica dell'Autorità entro trenta giorni, sulle materie di competenza dell'Autorità medesima, con esclusione dei regolamenti, del bilancio preventivo, ove previsto, e del rendiconto.

4. Le deliberazioni dell'Autorità, salvo diversa previsione espressa, sono adottate a maggioranza dei votanti e in ogni caso con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese, salvo nel caso di deliberazioni concernenti le persone.

5. Le deliberazioni dell'Autorità concernenti le proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione dei regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli; quelle concernenti il bilancio di previsione e il rendiconto sono adottate a maggiornza dei componenti.

6. L'Autorità può far intervenire estranei e propri funzionari alle adunanze. Delle audizioni viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Capo II

LE STRUTTURE

Art. 5.

Disegno organizzativo

1. Le strutture dell'Autorità si articolano in aree operative individuate con deliberazione dell'Autorità in modo che vengano adeguatamente distribuiti i compiti relativi alle funzioni indicate nell'art. 7, commi 1 e 3, e negli articoli 12 e 16, comma 1, del decreto legislativo.

2. I responsabili delle aree operative che svolgono compiti preparatori e istruttori in ordine alle funzioni istituzionali rispondono direttamente all'Autorità.

3. I responsabili delle aree operative che svolgono compiti strumentali concernenti l'amministrazione del personale, della spesa, dei beni e del sistema informatico, l'inventario, la biblioteca rispondono direttamente al direttore generale.

Art. 6.

Indennità di funzione e lavoro straordinario

1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorità e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale. Detta indennità è sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorità autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. I consulenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo sono scelti tra dipendenti pubblici, anche in quiescenza, e fra i liberi professionisti ed esperti con qualificata competenza nelle materie concernenti l'attività istituzionale dell'Autorità.

2. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto un compenso, determinato di volta in volta dal presidente sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni. In tal caso non possono essere conferiti incarichi già compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

3. Ai liberi professionisti, agli esperti e alle società di consulenza il compenso è corrisposto, previa presentazione di regolare parcella, sulla base di quanto previsto nel disciplinare d'incarico.

Art. 8.

Il direttore generale

1. Il direttore generale:

a) partecipa alle adunanze dell'Autorità senza diritto di voto;

b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità e delle direttive impartite dal presidente;

c) predispone il bilancio di previsione e il rendiconto annuale;

d) provvede, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, alle spese necessarie per il funzionamento dell'amministrazione, e per la realizzazione dei progetti innovativi e intersettoriali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, secondo i criteri ed i limiti fissati nelle deliberazioni dell'Autorità;

e) vigila sulla gestione del personale dell'Autorità e assicura l'assegnazione dei dipendenti alle strutture dell'Autorità medesima, secondo le disposizioni del presidente.

Art. 9.

La commissione di esperti

1. Il presidente della commissione di esperti di cui all'art. 8 del decreto legislativo è nominato dal présidente dell'Autorità.

2. Per la validità delle riunioni della commissione di esperti e per l'adozione delle pronuncie della commissione stessa si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 4, del presente regolamento.

3. Le opinioni dissenzienti devono risultare esplicitamente nei verbali delle riunioni.

Capo III

LE PROCEDURE

Art. 10.

Richiesta di informazioni

1. L'Autorità può in qualsiasi momento richiedere informazioni alle imprese ed alle amministrazioni, che sono tenute a fornirle, in base all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo. L'obbligo grava sui rappresentanti legali delle imprese e sui dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni, di cui all'art. 10 del decreto legislativo.

2. La richiesta è formulata per iscritto o, anche, oralmente. In tal caso se ne dà atto in apposito processo verbale.

3. La richiesta deve comunque indicare:

a) i fatti in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine per la risposta;

d) le modalità di predisposizione delle informazioni.

Art. 11.

Procedura del piano triennale

1. L'Autorità elabora le linee strategiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo e fissa le procedure per la redazione delle bozze di piano da parte delle amministrazioni. Linee strategiche e procedure sono comunicate entro il mese di febbraio alle amministrazioni.

2. Le amministrazioni, annualmente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, trasmettono all'Autorità le bozze di piano di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo, redatte secondo le linee strategiche e nel rispetto delle procedure fissate dall'Autorità.

3. Decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente, l'Autorità aggiorna annualmente il piano triennale di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo, anche in carenza delle bozze di piano delle amministrazioni inadempienti, e lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inoltrandone copia al Ministro del tesoro ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'Autorità trasmette altresì a ciascuna amministrazione la parte di piano di rispettiva competenza.

Art. 12.

Composizione e risoluzione dei contrasti operativi

1. Ove tra due o più amministrazioni anche in esito alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, insorgano contrasti operativi in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento di sistemi informativi automatizzati, l'Autorità notifica alle amministrazioni in contrasto l'apertura di un'apposita istruttoria.

2. Entro quindici giorni dall'apertura dell'istruttoria, l'Autorità convoca i dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni in contrasto, affinché espongano le ragioni delle scelte divergenti. L'autorità può sentire anche i Ministri, ovvero i titolari degli organi di governo degli enti pubblici, nonché i rappresentanti legali delle imprese interessate, esperti ed altri soggetti che la stessa Autorità ritenga opportuno convocare.

3. A seguito delle audizioni previste al comma 2, l'Autorità indica per iscritto i modi di composizione del contrasto. Ove le amministrazioni non si adeguino alle indicazioni dell'Autorità, quest'ultima formula al Presidente del Consiglio dei Ministri una proposta per la soluzione definitiva del contrasto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 1994

Il Presidente: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli.* CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 332

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

(Omissis);

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi *standard* quantitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici».

— Il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 5:

«Art. 5. — 1. L'Autorità propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.

2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamenti», adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società ed organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità dei rispettivi ordinamenti nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.

2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Autorità».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 5

— Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente:

«1. Spetta all'Autorità:

a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei sistemi;

b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente riveduto, i progetti ed i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni;

c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non statali mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente;

d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità;

e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi automatizzati;

g) nelle materie di propria competenza per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;

i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i sistemi informativi automatizzati;

l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche.

2. *(Omissis).*

3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Il citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 20, comma 2, come risulta sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470: «2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo».

— Gli articoli 12 e 16 del medesimo D.Lgs. n. 39/1993 sono così formulati:

«Art. 12. — 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute nei capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità.

2. I capitolati prevedono in ogni caso:

a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria;

b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo;

c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo;

d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione;

e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti;

f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni;

g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente;

h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali;

i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa;

l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni.

3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità ed ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità».

«Art. 16. — 1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dei relativi provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della stessa legge.

3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà.

4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione dell'amministrazione interessata.

5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati personali.

7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 6 D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 2. Il testo del comma 1 dell'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art 2

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/1993 è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 9.

— L'art. 8 del D.Lgs. n. 39/1993 è così formulato:

«Art. 8. — 1. L'Autorità esprime pareri obbligatori sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica. A tal fine l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. I componenti della commissione sono nominati dal presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai competenti della commissione.

4. Il parere dell'Autorità è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nei casi in cui il parere del Consiglio di Stato è previsto dalla normativa vigente, la relativa richiesta è formulata direttamente dall'Autorità. Il parere è reso nei termini di cui al comma 4. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità».

Note all'art. 10:

— Il testo del comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/1993 è il seguente: «1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti e comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

— Il testo dell'art. 10 del medesimo D.Lgs. n. 39/1993 è così formulato:

«Art. 10. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza di piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 39/1993.

«Art. 9. — 1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, comma 7, comma 1, lettera *b)*.

2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive revisioni annuali:

a) l'Autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2;

b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e modalità di affidamento;

c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla lettera *a)*, integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo.

3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la manovra di finanza pubblica.

4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

94G0643

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.E.S.T. - Cooperativa educazione scuola-territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 marzo 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.E.S.T. - Cooperativa educazione scuola-territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.E.S.T. - Cooperativa educazione scuola-territorio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito notaio dott. Bruno Barzellotti, in data 27 ottobre 1984, rep. n. 28316, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Cattaneo, nato a Milano l'11 marzo 1955, residente in Busto Arsizio (Varese), via L. da Vinci n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6978

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto e dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato;

Vista la delibera del 30 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 27 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 27 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 27.

Pluralità di cariche

Per gli amministratori e per i revisori si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

94A6906

DECRETO 14 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il riferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto;

Vista la delibera del 25 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25 (ex art. 26) nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 25 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 25 (ex art. 26) nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 25 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 1.

1. La «Fondazione Cassa di risparmio di Spoleto» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato *dalle disposizioni di legge degli enti conferenti di cui alla* legge 30 luglio 1990, n. 218 e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, *nonché* dal presente statuto.

2. La Fondazione è l'ente che residua dal conferimento dell'azienda bancaria, comprese le partecipazioni possedute, *nella società per azioni «Cassa di risparmio di Spoleto S.p.a.», effettuato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218,* dalla Cassa di risparmio di Spoleto, fondata da una associazione di privati cittadini e riconosciuta dal Governo Pontificio con decreto del segretario di Stato in data 19 dicembre 1836 e dal Governo italiano con regio decreto in data 5 marzo 1896.

(Omissis).

Art. 2.

1 Nella continuità dello scopo originario, la Fondazione persegue *esclusivamente* fini di interesse pubblico e di utilità e solidarietà sociale, particolarmente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza *a* tutela delle categorie sociali più deboli *nonché quelle di pubblica utilità tra cui la difesa dell'ambiente*, già proprie della Cassa di risparmio di Spoleto e privilegiando la tradizionale zona di presenza e di operatività della Cassa stessa. *Nel perseguimento delle finalità indicate dal presente statuto la Fondazione ha cura di conservare nel tempo il valore reale del proprio patrimonio*

2 *Le finalità istituzionali di cui al precedente comma sono perseguite dalla Fondazione attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzarsi mediante.*

a) *le erogazioni di denaro o di beni direttamente ai beneficiari,*

b) *la collaborazione ad iniziative intraprese da enti, società e, in genere, organizzazioni pubbliche o private;*

c) *la gestione diretta di attività.*

3. *La Fondazione può compiere ogni operazione di gestione consentitagli dalle leggi vigenti necessaria od opportuna per le proprie esigenze funzionali e per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, con esclusione dell'esercizio diretto di attività bancaria.*

4. La Fondazione *può* raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

Art. 3.

1. La Fondazione, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria scorporata ai sensi del precedente art. 1, *ovvero nella società capogruppo che dovesse controllarla.*

2. *La Fondazione può possedere partecipazioni non di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società bancaria conferitaria o della società capogruppo che dovesse controllarla, e può acquisire partecipazioni, anche di controllo, in società con oggetto diverso da quello bancario e finanziario, purché strumentali o connesse al perseguimento degli scopi istituzionali.*

3. *(Abrogato)*

4. *(Abrogato)*

(Omissis)

Art. 4.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria «Cassa di risparmio di Spoleto S.p.a.» e *dalle* attività non conferite.

2. Esso si incrementa *di norma* per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 5.

(Omissis).

2. Una quota pari al *30%* dei proventi derivanti dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria di cui al primo comma dell'art. 3 è accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria stessa.

3. La riserva di cui al secondo comma del presente articolo può essere investita esclusivamente in titoli della predetta società conferitaria, *della eventuale società capogruppo controllante* e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

4. Gli interessi maturati sui proventi accantonati alla riserva di cui al secondo comma del presente articolo vanno ad incrementare per il *30%* la riserva stessa.

(Omissis).

Art. 6.

1. La Fondazione può contrarre debiti con *le* società da essa direttamente o indirettamente partecipate e ricevere garanzie dalle medesime entro il limite massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio.

2. La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie, né prestarne, per *un* importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 8.

(Omissis).

3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone e fisiche devono avere piena capacità civile, probità ed onorabilità *come previsto dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle società bancarie,* e devono dare, o devono aver dato, personali contributi di rilievo nel settore dell'impresa, del lavoro, della professione, della cultura, della scienza o dell'arte, da valutarsi dal consiglio di amministrazione.

4. Non possono essere nominati soci i dipendenti *in servizio* della Fondazione, i dipendenti *in servizio* della società conferitaria *e quelli della eventuale società capogruppo controllante quest'ultima, nonché i dipendenti in servizio di società o enti controllati dalla conferitaria o dalla capogruppo.*

5. I soci non hanno diritti sul patrimonio *e* sulle rendite della Fondazione.

Art. 9.

1. La qualità di socio si acquista:

a) a seguito di elezione da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quinto del numero massimo dei soci — proposta, quest'ultima, da far pervenire al presidente *tra il 1° ed il 30 settembre* di ogni anno —, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica;

(Omissis);

c) a seguito di dichiarazione da parte del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione delle seguenti istituzioni culturali, enti ed organismi economico professionali nel limite del 20% del numero massimo dei soci di cui al precedente art. 8, comma 1):

(Omissis).

c25 - Ordine dei dottori commercialisti della *circoscrizione della sede della Fondazione;*

(Omissis).

6. La qualità di socio *delle persone fisiche* dura dieci anni dalla data della nomina ovvero, nel caso il socio sia componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale, fino al compimento del mandato, se questo scade in un momento successivo.

7. Le *persone fisiche* decadono da soci, con dichiarazione del consiglio di amministrazione, *qualora,* senza giustificato motivo, non siano intervenute o non si siano fatte rappresentare in assemblea per tre adunanze consecutive, *quando* abbiano riportato una condanna in sede penale che menomi la onorabilità nonché *quando* nei *loro* confronti siano venute meno le *condizioni* richieste per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.

(Omissis).

Art. 10.

1. Possono essere nominati e iscritti nell'albo dei soci onorari, con deliberazione del consiglio di amministrazione:

(Omissis).

b) le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori dell'economia, dell'arte, della cultura o della scienza e abbiano legami con il territorio di Spoleto.

2. Dei soci onorari non si tiene conto ai fini del computo del numero massimo dei soci di cui al primo e al secondo comma dell'art. 8.

3. I soci onorari *partecipano,* senza diritto di voto, alle assemblee dei soci.

Art. 11.

1. L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

sulla *nomina* dei sindaci;

sulle linee alle quali uniformare l'attività per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulla determinazione della misura del compenso annuo e della medaglia di presenza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, nonché del rimborso forfettario delle spese dagli stessi sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un terzo dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

(Omissis).

Art. 14.

1. *Il consiglio di amministrazione è costituito da dodici componenti nominati dall'assemblea; di essi almeno dieci sono scelti tra i soci ordinari; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di due quadrienni anche non consecutivi. I componenti il consiglio, comunque, rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, fatte salve le norme di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I componenti il consiglio di amministazione debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti normative per i partecipanti al capitale delle banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.*

2. *Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.*

3. I componenti il consiglio rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i nuovi chiamati a ricostituire il consiglio stesso.

4. Non possono essere nominati *componenti del consiglio* di amministrazione coloro che, all'atto della nomina, abbiano già compiuto il settantacinquesimo anno di età.

5. Non possono ricoprire la carica di *componenti il consiglio* coloro che, in qualsiasi momento, *versino in una situazione di incompatibilità prevista dalla legge o* dal presente statuto o *perdano, se soci, tale qualità.* La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Art. 15.

(Omissis).

2. In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente *ovvero chi sostituisce il presidente a termine di statuto.*

3. *Le votazioni si effettuano mediante dichiarazione palese.* Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Le votazioni relative ad elezioni o a designazioni a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti il consiglio di amministrazione, *si effettuano* a scrutinio segreto, salvo che avvengano per *unanime* acclamazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

5. Il consiglio nomina il segretario della riunione, anche al di fuori dei propri componenti, il quale redige il verbale e lo firma unitamente a chi ha presieduto.

6. Decade altresì *da componente colui* che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

7. *Il venir meno per dimissioni o altra causa della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero consiglio. In tal caso questo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli adempimenti relativi alla sua ricostituzione da realizzarsi entro trenta giorni. Se entro questo termine il consiglio non è stato ricostituito, ad iniziativa di singoli consiglieri decaduti o del presidente del collegio sindacale, sarà richiesta al Ministro del tesoro la nomina di un commissario con i poteri dell'assemblea per la ricostituzione del consiglio.*

8. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno, con la maggioranza assoluta di tutti i componenti e restano in carica fino alla scadenza del mandato di consigliere Le dimissioni dalla carica di presidente o di vice presidente non comportano anche le dimissioni da consigliere.

Art. 17.

1. Il consiglio di amministrazione *provvede alla* ordinaria e straordinaria amministrazione e sorveglia sul funzionamento della Fondazione al fine *di perseguire gli* scopi istituzionali e *di assicurare la* difesa del valore del patrimonio

2. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente *e al segretario generale* determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte *nell'ambito dei poteri delegati* dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

3. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

l'accertamento della esistenza dei requisiti per l'ammissione a socio e *per la* permanenza *in tale qualità,* da esprimersi con delibera assunta a maggioranza assoluta di voti, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

la dichiarazione di decadenza di soci, consiglieri e sindaci nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;

la nomina del presidente e del vice presidente e la cooptazione di consiglieri;

la nomina del segretario generale, la sua revoca, ovvero la attribuzione e la revoca delle funzioni di segretario generale ad un consigliere;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, con correlativa determinazione della composizione, delle funzioni, della durata e dei compensi per i componenti esterni;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la determinazione annuale dei programmi e dei progetti di attività della Fondazione nei settori indicati all'art. 2 e le relative modalità di attuazione;

l'acquisto, la vendita, la permuta e la cessione in genere di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria *o della società che ne detiene il controllo* e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione di pertinenza delle *azioni* stesse, da decidersi con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi, arrotondati all'unità superiore, dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione di patti e accordi in genere relativi alla gestione delle partecipazioni;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali *e le proposte all'assemblea dei soci per* la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

l'assunzione del personale dipendente, la determinazione del relativo trattamento economico e normativo, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 18.

(Omissis).

2. In caso di urgenza il presidente, *sentito* il segretario generale, può adottare i provvedimenti necessari, dei quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

(Omissis).

Art. 19.

1. Presso la Fondazione funziona un collegio sindacale composto da tre membri con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

2. I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci. Almeno uno deve essere scelto fra gli iscritti *nel registro dei revisori contabili o, fino alla istituzione di questo,* nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti *per non più di tre mandati anche non consecutivi.*

4. *I componenti il collegio sindacale debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti delle vigenti normative per i partecipanti al capitale delle banche.*

(Omissis).

6. Il sindaco più anziano di carica fra quelli iscritti *nel registro dei revisori contabili — o* nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti — ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

7. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio sindacale e/o del consiglio di amministrazione *e dell'assemblea dei soci* decade dall'ufficio e il presidente della Fondazione assumerà l'iniziativa per la sostituzione. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere rinominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

8. Il collegio sindacale redige apposita relazione al bilancio preventivo e consuntivo, che va allegata ai bilanci stessi.

9. Le deliberazioni del collegio sindacale sono prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

10. Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.

Art. 21.

Cariche, compensi e rimborsi spese

1. *Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera* e) *dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.*

2. *I componenti stessi non possono ricoprire più di sei cariche in organi di società od enti nei quali la Fondazione abbia, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo o di riferimento.*

3. Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed *il collegio sindacale* compete un compenso annuo *rapportato alle rispettive funzioni tenuto conto, per i sindaci, delle vigenti tariffe professionali. Agli stessi componenti compete altresì,* per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza ed il rimborso *a piè di lista ovvero* in forma forfettaria delle spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni. *I compensi, le medaglie di presenza ed i rimborsi forfettari sono determinati dall'assemblea e sono erogati* secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

4. Al consigliere cui siano delegate le funzioni di segretario generale può essere riconosciuta dal consiglio di amministrazione una medaglia di presenza, non cumulabile con quella di cui al comma precedente, per ogni giorno di attività connessa con le funzioni stesse.

5. Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente cariche negli organi amministrativi o di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente dalla Fondazione *in posizione di controllo o di riferimento* per le quali percepisca una remunerazione annua, nel caso in cui il cumulo dei compensi spettanti al medesimo *per dette cariche nell'anno solare* superi il doppio del compenso *da corrispondersi* dalla Fondazione *nel medesimo anno solare,* quest'ultimo *compenso* si riduce di un importo pari all'eccedenza fino al suo totale assorbimento. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza *corrisposte dalle società e dalla Fondazione.*

Art. 22.

(Omissis).

5. Il bilancio preventivo *individua le entrate e* fissa i limiti *delle spese e degli accantonamenti* con distinto riferimento *a quelli destinati al* funzionamento e a quelli destinati al perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

(Omissis).

Art. 25.
(ex art. 26)

(Omissis).

5. *In attuazione della norma di cui al comma 2 del decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 243265, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica alla data del 1° giugno 1994, la disposizione dell'art. 21, comma 1° del presente statuto si applica successivamente a tale data e diventa operante allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, in relazione al processo di aggregazione in atto già deliberato della società conferitaria con altre imprese bancarie.*

6. *Fatta salva la norma di cui al precedente comma 5, il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e i membri del collegio sindacale, in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa nonché fino a quella successiva consentita dalle norme di legge.*

7. Per i componenti *il* consiglio di amministrazione *e il collegio sindacale* in carica alla data di stipula dell'atto di cui all'art. 1, comma secondo, o che lo siano stati in precedenza, si tiene conto del periodo di carica già ricoperto ai fini della limitazione della loro rieleggibilità ai sensi *rispettivamente* dell'art. 14 *e dell'art. 19, ma* tale limitazione è elevata *rispettivamente* da due a tre quadrienni *e da tre a quattro mandati.*

94A6907

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 ottobre 1994.

Approvazione del piano triennale di ristrutturazione aziendale presentato dal consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, che ha approvato la convenzione stipulata il 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;

Riconosciuto che il piano triennale di ristrutturazione aziendale presentato il 7 ottobre 1994 dal consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e conforme agli obiettivi di risanamento economico dell'azienda;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano triennale di ristrutturazione aziendale presentato dal consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Roma, 14 ottobre 1994

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
TATARELLA

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6955

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 31 ottobre 1994.

Divieti di somministrazione nei pubblici esercizi per il consumo allo stato crudo e di consumo allo stato crudo di molluschi bivalvi provenienti dalla Puglia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale prevede che il Ministero della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visti i cinque casi di colera accertati nella regione Puglia, area di Bari;

Vista l'ordinanza 22 ottobre 1994, n. 532, con la quale la regione Puglia ha fatto divieto di prelevare, trasportare, detenere, vendere ed utilizzare acqua di mare e di consumare, fra l'altro, molluschi bivalvi crudi;

Ritenuto di estendere temporaneamente il divieto relativo ai prodotti di cui sopra provenienti dalla regione Puglia anche alle altri parti d'Italia;

Ordina:

1. È fatto divieto sull'intero territorio nazionale di somministrare nei pubblici esercizi per il consumo allo stato crudo e di consumare allo stato crudo i molluschi bivalvi provenienti dalla regione Puglia.

2. Il termine temporale di scadenza della presente ordinanza è fissato in giorni dieci dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le autorità competenti sono incaricate di dare esecuzione alla presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

94A7024

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Riparto di disponibilità finanziarie relative agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, così come riproposte dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visti gli articoli 3 e 4 del citato testo unico concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce le competenze e le funzioni per il settore residenziale e delle opere pubbliche, già svolte dall'Ufficio speciale per il terremoto costituito presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la propria precedente delibera 31 gennaio 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 1992) con la quale è stato approvato il piano di riparto per il triennio 1992/1994;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n.500 (legge finanziaria 1993) che rimodula le assegnazioni previste dalla legge n. 415/91 (finanziaria 1992) relativamente per l'anno 1993, fissando in lire 500 miliardi le risorse per l'anno 1993, in lire 200 miliardi le risorse per l'anno 1994 ed in lire 100 miliardi le risorse per l'anno 1995;

Ritenuta la necessità di procedere alla rimodulazione delle assegnazioni già deliberate con la citata delibera 31 gennaio 1992;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Le disponibilità finanziarie relative agli anni 1993, 1994, 1995 e 1996, così come riproposte dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) sono rimodulate — operativamente per gli anni 1993 e 1994 e programmaticamente per gli anni 1995 e 1996 — come di seguito indicato:

(miliardi di lire)

	1993	1994	1995	1996
Ministero dell'agricoltura - Corpo forestale dello Stato - Ristrutturazione e costruzione caserme forestali	13			
Ministero dei lavori pubblici (per completamento degli interventi già avviati in edilizia di culto ed edilizia di interesse storico-artistico):				
Provveditorato OO.PP. Campania	43,750			
Provveditorato OO.PP. Basilicata	24,250			
Ex Ufficio speciale terremoto . .	1			
Ministero per i beni culturali (per completamento interventi già avviati e destinazione di almeno il 70% nei comuni disastrati):				
Soprintendenza regione Campania (di cui lire 20 miliardi per il centro storico di Sant'Angelo dei Lombardi)	25			
Soprintendenza regione Basilicata	5			
Interventi articoli 27 e 39 testo unico di cui al decreto legislativo n. 76/1990	388	100		100
Regioni (interventi di competenza regionale):				
Campania (di cui lire 20 miliardi per completamento opere edili struttura ospedaliera di Avellino)			80	
Basilicata			18,5	
Puglia			1,5	
TOTALE . . .	500,000	100	100,0	100

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 225

94A6990

DELIBERAZIONE 24 giugno 1994.

Modificazioni al programma straordinario di intervento della regione Sardegna relativo al triennio 1988-90.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, riguardante il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla

legge stessa e di approvare i programmi regionali nell'ambito dell'anzidetto Piano di rinascita della Sardegna;

Vista la legge regionale 1° agosto 1975, n. 33;

Vista la propria delibera del 12 marzo 1991, con la quale è stato approvato il programma straordinario di intervento della regione Sardegna per il triennio 1988-1990;

Vista la successiva propria delibera del 13 luglio 1993, recante modifiche al suddetto programma straordinario di intervento della regione Sardegna relativo agli anni 1988-1990;

Tenute presenti le considerazioni formulate dalla regione Sardegna, trasmesse con la nota 2/190 del giugno 1994;

Considerato che le modifiche apportate al suddetto programma straordinario 1988-1990 dal consiglio regionale nella seduta del 27 aprile 1994, risultano finalizzate a utilizzare gli interessi maturati, sulle somme destinate alla sistemazione idraulico-forestale, giacenti su conti correnti intestati all'Azienda delle foreste demaniali;

Considerato che tali modifiche non comportano variazione dell'entità complessiva delle risorse finanziarie attribuite alla regione medesima per il triennio 1988-1990;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modifiche al programma straordinario di intervento della regione Sardegna per il triennio 1988-1990, approvato con la propria delibera del 12 marzo 1991 richiamata in premessa:

Al titolo di spesa 11.05.02/II, viene aggiunto il seguente comma 4-*bis*:

«Gli interessi attivi maturati nel periodo 1980-1993, fino alla concorrenza di lire 5 miliardi, su conti correnti intestati all'Azienda delle foreste demaniali relativi ai finanziamenti *ex lege* n. 268 del 24 giugno 1974 per lavori di sistemazione idraulico-forestale, sono destinati all'acquisizione di nuovi perimetri o all'ampliamento di quelli esistenti, da parte dell'Azienda delle foreste demaniali medesima».

Roma, 24 giugno 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 226

94A6991

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 5 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993» e in particolare dell'art. 11, che autorizza l'Università di Milano ad istituire il diploma universitario in informatica;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1992, uno di riordino del corso di laurea in scienze dell'informazione che muta la denominazione in informatica e l'altro di approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in informatica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo VII, nell'art. 46, contenente l'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la laurea in scienze dell'informazione muta la denominazione in informatica.

Art. 2.

L'art. 65 relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo.

LAUREA IN INFORMATICA

Art. 65. — È istituito il corso di laurea in informatica. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le strutture didattiche possono introdurre elementi di programmazione del numero di studenti ammessi. In questo caso le strutture didattiche definiranno le prove il cui superamento darà diritto all'ammissione.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni, e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al comma 6.

Il corso di laurea e organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono i seguenti:

1° Anno:

architettura degli elaborati 1	2 unità
programmazione 1	2 unità
laboratorio di informatica 1	2 unità
analisi matematica 1	2 unità
matematica discreta	2 unità

2° Anno:

sistemi operativi 1	2 unità
algoritmi e strutture dati	2 unità
laboratorio di informatica 2	2 unità
fisica generale 1	2 unità
analisi matematica 2	1 unità
logica matematica	1 unità

Ciascuna unità dei laboratori di informatica è coordinata con uno dei due corsi dell'area disciplinare dell'informatica dell'anno corrispondente. La prova di esame di ogni unità del corso di laboratorio di informatica e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono i seguenti:

informatica teorica	2 unità
architettura degli elaborati 2	2 unità
linguaggi di programmazione	2 unità
calcolo numerico	2 unità
calcolo delle probabilità e statistica matematica	1 unità
ricerca operativa	1 unità
fisica generale 2	2 unità
teoria dell'informazione	2 unità

I restanti corsi di insegnamento per complessive 10 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea, con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a 8 unità didattiche.

Almeno due unità dei corsi caratterizzanti ogni orientamento appartengono all'area di informatica oppure all'area di sistemi di elaborazione delle informazioni, oppure alla sottoarea della cibernetica. Le altre discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale e integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

La struttura didattica potrà richiedere il superamento di prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella *A*
Area informatica

algoritmi e strutture dati
architettura degli elaboratori
basi di dati e sistemi informativi
fondamenti dell'informatica
informatica applicata
informatica generale
informatica teorica
ingegneria del software
intelligenza artificiale
interazione uomo-macchina
laboratorio di informatica
linguaggi di programmazione
metodi formali dell'informatica
programmazione
sistemi di elaborazione
sistemi operativi

Tabella *B*
Area della matematica

Sottoarea dell'algebra:
algebra
algebra computazionale
algebra lineare
istituzioni di algebra superiore
matematica discreta

Sottoarea della logica matematica:
logica matematica
teoria della ricorsività

Sottoarea della geometria:
geometria
geometria combinatoria
istituzione di geometria superiore
matematica discreta

Sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica
equazioni differenziali
istituzioni di analisi superiore

Sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità
calcolo delle probabilità e statistica matematica
statistica matematica
teoria dei giochi
teoria dell'affidabilità
teoria delle code

Sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica
calcolo numerico
matematica computazionale
metodi di approssimazione
metodi numerici per la grafica
metodi numerici per l'ottimizzazione

Sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria
programmazione matematica
ricerca operativa
teoria dei giochi

Tabella *C*
Area della fisica, elettronica e cibernetica

Sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica
fisica generale
elettronica

Sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico
cibernetica
crittografia
elaborazioni di immagini
laboratorio di cibernetica
metodi per il ragionamento automatico
metodi per la rappresentazione della conoscenza

modelli dei sistemi percettivi
reti neurali
teoria dell'informazione

Tabella *D*
Area delle telecomunicazioni

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni
comunicazioni con mezzi mobili
comunicazioni elettriche
comunicazioni ottiche
elaborazione e trasmissione delle immagini
elaborazione numerica dei segnali
reti di telecomunicazioni
sistemi a microonde per telecomunicazioni
sistemi di commutazione
sistemi di radiocomunicazione
sistemi di telecomunicazioni
sistemi di telerilevamento
telematica
teoria dei segnali
teoria dell'informazione e codici
teoria e tecnica radar
teoria e tecniche del riconoscimento
trasmissione numerica

Area della bioingegneria elettronica

automazione e organizzazione sanitaria
bioelettromagnetismo
bioelettronica
bioimmagini
bioingegneria
bioingegneria dei sistemi fisiologici
bioingegneria della riabilitazione e protesi
elaborazione di dati e segnali biomedici
elettronica biomedica
informatica medica
modelli di sistemi biologici
robotica antropomorfa
sistemi intelligenti naturali e artificiali
strumentazione biomedica
tecnologie biomediche

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione

basi di dati
calcolatori elettronici
fondamenti di informatica
impianti di elaborazione
informatica grafica
informatica medica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
linguaggi e traduttori
reti di calcolatori
reti logiche
robotica
sistemi di elaborazione
sistemi informativi
sistemi per la progettazione automatica
teoria e tecniche di elaborazione della immagine

Area di economia e direzione delle imprese

analisi finanziaria
economia e direzione delle imprese
economia e direzione delle imprese commerciali
economia e direzione delle imprese di servizi
economia e direzione delle imprese di trasporto
economia e direzione delle imprese industriali
economia e direzione delle imprese internazionali
economia e direzione delle imprese turistiche
economia e tecnica della pubblicità
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali
marketing
marketing internazionale
strategie di impresa
tecnica industriale e commerciale

Area di ingegneria economico-gestionale

analisi dei sistemi finanziari
economia applicata all'ingegneria
economia dei sistemi industriali
economia del cambiamento tecnologico

economia ed organizzazione aziendale

economia ed organizzazione dei servizi

gestione aziendale

gestione dell'informazione aziendale

gestione dell'innovazione e dei progetti

marketing industriale

organizzazione della produzione e dei sistemi logistici

pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo

sistemi di controllo di gestione

sistemi organizzativi

strategie e sistemi di pianficazione.

Art. 3.

Al titolo XIII «Diplomi universitari», prima degli articoli concernenti i diplomi della facoltà di agraria, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e al diploma universitario in informatica.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Art. 143. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce il diploma universitario in informatica.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INFORMATICA

Art. 144. — È istituito il corso di diploma universitario in informatica. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi all'evoluzione della disciplina.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge per i corsi di laurea.

Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al successivo comma 6.

Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico (20 unità) ed in un ulteriore anno di applicazione (6 unità).

I corsi obbligatori (18 unità) del biennio propedeutico sono i seguenti:

1° Anno:

architettura degli elaboratori 1 . . . . . 2 unità

programmazione 1 . . . . 2 unità

laboratorio di informatica 1 . . . . 2 unità

analisi matematica 1 . . . . 2 unità

matematica discreta . . . . 2 unità

2° Anno:

sistemi operativi . . . . 2 unità

algoritmi e strutture dati . . . . 2 unità

laboratorio di informatica 2 . . . . 2 unità

analisi numerica . . . . 1 unità

calcolo delle probabilità e statistica matematica . . . . 1 unità

Ciascuna unità dei laboratori di informatica è coordinata con uno dei due corsi dell'area disciplinare dell'informatica dell'anno corrispondente. La prova di esame di ogni unità del corso di laboratorio di informatica e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio della struttura didattica e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate ad uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

I corsi obbligatori (4 unità) dell'anno di applicazione sono i seguenti:

programmazione 2 . . . . 2 unità

basi di dati e sistemi informativi . . . . 2 unità

Le ulteriori due unità didattiche sono riservate ad uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elèttronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati nelle università dove è istituito il diploma.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore.

Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI
RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

Tabella *A*

Area informatica

algoritmi e strutture dati
architettura degli elaboratori
basi di dati e sistemi informativi
fondamenti dell'informatica
informatica applicata
informatica generale
informatica teorica
ingegneria del software
intelligenza artificiale
interazione uomo-macchina
laboratorio di informatica
linguaggi di programmazione
metodi formali dell'informatica
programmazione
sistemi di elaborazione
sistemi operativi

Tabella *B*

Area della matematica

algebra
algebra computazionale
analisi matematica
equazioni differenziali
analisi numerica
calcolo delle probabilità
calcolo delle probabilità e statistica matematica
calcolo numerico
geometria
geometria combinatoria
logica matematica
matematica computazionale
matematica discreta
metodi di approssimazione
ricerca operativa

Tabella *C*

Area della fisica ed elettronica

fisica
fisica generale
elettronica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 settembre 1994

Il rettore: MANTEGAZZA

94A6914

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente i corsi di studio dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio del 26 aprile 1994; del senato accademico del 13 maggio 1994 e del consiglio di amministrazione del 17 aprile 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 9, punto 3, la denominazione «Facoltà di economia e commercio» muta denominazione in «Facoltà di economia»; dopo l'art. 80, la sezione VI muta il nome in «Facoltà di economia».

Gli articoli da 81 a 101 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

CAPITOLO I

Norme generali

Art. 81. — 1. La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio ed inoltre le lauree nei corsi di laurea deliberati ed attivati con le successive modifiche dell'attuale statuto e del vigente ordinamento didattico.

2. La facoltà di economia rilascia i titoli di laurea in:

economia e commercio e, qualora attivati con la delibera della facoltà di economia di cui al successivo comma 5 in:

economia e commercio con i seguenti indirizzi:

indirizzo in economia aziendale;

indirizzo in economia politica;

indirizzo in economia industriale;

indirizzo in economia e legislazione per l'impresa.

3. La facoltà conferisce altresì i diplomi universitari che verranno introdotti con le successive modifiche di statuto.

4. Il senato accademico, su conforme deliberazione della facoltà, attiva i corsi di laurea di cui al comma 1 o gli indirizzi di cui al comma 2 con le modalità che verranno stabilite.

5. La facoltà con il proprio ordinamento didattico, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, fissa i percorsi didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2.

Art. 82. — 1. La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in tutti i corsi di laurea e indirizzi è di quattro anni.

2. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla legge.

3. Lo studente, che si iscrive al corso di laurea in economia e commercio, all'atto dell'iscrizione, indica altresì l'eventuale indirizzo di laurea prescelto.

4. Il senato accademico, su parere conforme del consiglio di facoltà, può stabilire il numero massimo degli iscritti per ciascun corso di laurea attivato o per ciascun indirizzo del corso di laurea in economia e commercio o infine per l'intera facoltà con le modalità e nei termini di cui all'art. 2 della tabella VIII annessa al decreto 27 ottobre 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993.

5. La facoltà, su conforme delibera del senato accademico, puo' altresì stabilire delle prove di ammissione all'iscrizione.

6. Egualmente per quanto attiene ai diplomi universitari, nel rispetto delle norme rispettivamente applicabili.

7. Le modalità delle eventuali prove di ammissione, ai fini dei commi precedenti, sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 83. — 1. La facoltà, con il regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, determina i criteri per il riconoscimento, a parità di contenuti, degli insegnamenti ai fini dell'iscrizione degli studenti provenienti da altre facoltà, e ai fini del passaggio degli studenti dall'uno all'altro indirizzo di laurea della facoltà.

2. Per quanto qui non disposto si applica l'art. 5 della tabella VIII annessa al decreto 27 ottobre 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993.

Art. 83.1. — 1. I consigli delle strutture didattiche determinano con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, e di dottorati di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali e obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, limiti delle possibilità di iscrizione per gli studenti fuori corso fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché le propedeuticità tra gli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzato al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo; ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 341/1990.

2. Le prove di esame e di profitto, disciplinate nel regolamento didattico della facoltà o del corso di laurea o dell'indirizzo, potranno consistere in prove scritte, in prove orali o in prove scritte seguite da prove orali.

3. Lo svolgimento dell'esame di laurea, tendente ad accertare il grado di preparazione e di maturità del candidato a conclusione del ciclo di studi seguito e regolamentato dalla facoltà.

Art. 83.2. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi a tutte le annualità richieste per il corso di laurea o indirizzo prescelto, un esame biennale in una delle lingue straniere di cui al successivo art. 83.4 e le prove di idoneità in una seconda lingua straniera di cui al medesimo articolo ed in informatica.

2. Ciascuna delle prove di idoneità, di cui al comma precedente, potrà essere affrontata solo dopo che siano stati superati gli esami relativi ad almeno undici annualità o ad almeno dieci annualità e due semestralità.

3. All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente può optare per la sostituzione di una o ambedue le prove di idoneità con uno o due corsi e relativi esami delle discipline corrispondenti insegnate presso la facoltà o, su autorizzazione di quest'ultima, insegnate presso altra facoltà. Gli esami in questione si aggiungono al numero degli esami necessari all'ammissione alla prova di laurea.

Art. 83.3. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, lo studente deve aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti attivati o riconosciuti come validi dalla facoltà in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualità, pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e una prova di idoneità in informatica.

2. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia aziendale, lo studente deve aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti attivati o riconosciuti come validi dalla facoltà in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualità, pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e una prova di idoneità in informatica.

3. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia politica, lo studente deve aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti attivati o riconosciuti come validi dalla facoltà in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualità, pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e una prova di idoneità in informatica.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia industriale, lo studente deve aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti attivati o riconosciuti come validi dalla facoltà in applicazione dell'art. 5 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualità, pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e una prova di idoneità in informatica.

5. Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, indirizzo in economia e legislazione per l'impresa, lo studente deve aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti attivati o riconosciuti come validi dalla facoltà in applicazione dell'art. 5 della

tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, equivalenti ad almeno ventiquattro annualità, pari ad un massimo di ventotto esami, un esame biennale in una lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera e una prova di idoneità in informatica.

Art. 83.4. — 1. Gli insegnamenti attivati sono quelli indicati nelle apposite delibere della facoltà e sono scelti: tra quelli attivabili di cui al successivo art. 83.9, tra gli insegnamenti caratterizzanti dei corsi di laurea e indirizzi attivati e tra gli insegnamenti fondamentali dei corsi di laurea e indirizzi attivati.

2. Sono ammissibili ai fini del conseguimento della laurea gli esami nelle seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese.

Art. 83.5. — 1. Sono insegnamenti fondamentali per il corso di laurea in economia e commercio e per gli indirizzi attivati di cui all'art. 81, i seguenti:

1) economia politica I;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) matematica generale;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico;

6) storia economica;

7) statistica;

8) economia politica II;

9) economia aziendale;

10) matematica finanziaria.

Art. 83.6. — 1. I corsi per insegnamenti non attivati presso la facoltà di economia possono essere seguiti, ed i relativi esami possono essere sostenuti, presso altra facoltà dell'Ateneo, previa autorizzazione della facoltà.

2. La facoltà può autorizzare lo studente a frequentare i corsi e a sostenere gli esami di insegnamenti impartiti presso altre facoltà della stessa o di altre università, anche straniere, valutandone l'eventuale equipollenza rispetto ad altre discipline insegnate presso la facoltà, l'adeguatezza e la compatibilità per contenuti e metodo al corso di studi della facoltà, del corso di laurea o indirizzo, determinando per ciascuno di essi l'area di appartenenza e la valenza semestrale o annuale dell'insegnamento medesimo.

3. Con apposito regolamento la facoltà definisce i criteri per la trasposizione delle valutazioni ottenute dagli studenti nelle discipline di cui al comma precedente, nel sistema di valutazione vigente presso la facoltà.

Art. 83.7. — La struttura didattica competente, nel proprio ordinamento didattico e nei percorsi didattici dei singoli corsi di laurea o indirizzi, può assegnare ai corsi, fatta eccezione per quelli di cui al precedente art. 83.5, denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi rispetto al corso di laurea o indirizzo o piano di studi al quale afferiscano.

Art. 83.8. — La facoltà determina le propedeuticità tra le discipline. Lo studente non può sostenere l'esame di una disciplina senza prima aver sostenuto con esito positivo l'esame nella o nelle discipline ad essa propedeutiche.

Art. 83.9. — 1. Sono discipline facoltative dell'intera facoltà di economia quelle indicate negli elenchi del successivo art. 83.10 ed inoltre le discipline fondamentali, le discipline caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e le discipline caratterizzanti degli indirizzi del corso di laurea di economia e commercio.

2. Qualora la denominazione delle discipline indicate all'art. 83.10 risulti modificata dalle competenti autorità, la nuova denominazione della disciplina si intende automaticamente adottata.

3. La facoltà delibera l'aggiunta all'elenco di cui all'art. 83.10 delle discipline eventualmente aggiunte ai corrispondenti raggruppamenti di discipline deliberate dalle autorità competenti.

Art. 83.10. — Sono discipline attivabili presso la facoltà di economia dell'Università «Federico II» di Napoli le seguenti, divise, ai fini della predisposizione dei percorsi didattici, per aeree di appartenenza:

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

marketing industriale;

strategia d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;.

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto agrario e legislazione forestale;

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto privato comparato;

diritto privato dell'economia;

diritto sportivo;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale;
diritto della contabilità delle imprese.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazione e qualità dei dati demografici.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

CAPITOLO II

Corso di laurea in economia e commercio

Art. 84. — 1. Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci discipline fondamentali obbligatorie, di cui al comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti di cui al successivo art. 84.1, il numero di discipline necessario al superamento delle annualità di cui al successivo art. 84.1, una prova di lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera ed una prova di idoneità in informatica.

2. Sono discipline fondamentali per il corso di laurea in economia e commercio:

I Anno:

1) economia politica I;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) matematica generale;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico.

II Anno:

6) storia economica;

7) statistica;

8) economia politica II;

9) economia aziendale;

10) matematica finanziaria.

Art. 84.1. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art. 84.2 e l'ulteriore numero di esami scelti dall'elenco di cui al successivo art. 84.3, tale da superare complessivamente ventiquattro annualità pari al massimo a ventotto esami.

2. Le strutture didattiche fissano i percorsi didattici indicando per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.

Art. 84.2. — 1. Il piano di studi comprende, in aggiunta alle discipline di cui all'art. 84, secondo comma, almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno due insegnamenti dell'area giuridica ed almeno uno dell'area matematico-statistica, da scegliere nel seguente elenco:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria II;

statistica II;

statistica economica.

Art. 84.3. — 1. Le strutture didattiche competenti possono incrementare l'elenco di cui al precedente art. 84.2 con quattro discipline, scelte nell'elenco dell'art. 83.10, che vengono considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.

Art. 84.4. — Sono discipline facoltative per il corso di laurea in economia e commercio le discipline facoltative indicate al precedente art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art. 83.5 e tutte le discipline caratterizzanti di tutti i corsi di laurea o indirizzi effettivamente attivati.

CAPITOLO III

Corso di laurea in economia e commercio (Indirizzo in economia aziendale)

Art. 85. — 1. Il piano di studi dell'indirizzo in economia aziendale del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci discipline fondamentali obbligatorie, di cui al comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti di cui al successivo art. 85.1, il numero di discipline necessario al superamento delle annualità di cui al successivo art. 85.1, una prova di lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera ed una prova di idoneità in informatica.

2. Sono discipline fondamentali per il corso di laurea in economia aziendale

I Anno:

1) economia politica I;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) matematica generale;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico.

II Anno:

6) storia economica;

7) statistica;

8) economia politica II;

9) economia aziendale;

10) matematica finanziaria.

Art. 85.1. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art. 85.2 e l'ulteriore numero di esami scelti dall'elenco di cui al successivo art. 85.3, tale da superare complessivamente ventiquattro annualità pari al massimo a ventotto esami.

2. Le strutture didattiche fissano i percorsi didattici indicando per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.

Art. 85.2. — 1. Il piano di studi comprende, in aggiunta alle discipline di cui al comma precedente almeno un insegnamento dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale e uno dell'area giuridica, da scegliere nel seguente elenco:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Art. 85.3. — Le strutture didattiche competenti possono incrementare l'elenco di cui al precedente art. 85.2 con quattro discipline, scelte nell'elenco dell'art. 83.10, che vengono considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.

Art. 85.4. — Sono discipline facoltative per l'indirizzo in economia aziendale le discipline facoltative indicate al precedente art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art. 83.5 e tutte le discipline caratterizzanti di tutti i corsi di laurea o indirizzi effettivamente attivati.

CAPITOLO IV

Corso di laurea in economia e commercio (Indirizzo in economia politica)

Art. 86. — 1. Il piano di studi dell'indirizzo in economia politica del corso di laurea in economia e commercio comprende le dieci discipline fondamentali obbligatorie, di cui al comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti di cui al successivo art. 86.2, il numero di discipline necessario al superamento delle annualità di cui al successivo art. 86.4, una prova di lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera ed una prova di idoneità in informatica.

2. Sono discipline fondamentali per l'indirizzo in economia politica:

I Anno:

1) economia politica I;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) matematica generale;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico.

II Anno:

6) storia economica;

7) statistica;

8) economia politica II;

9) economia aziendale;

10) matematica finanziaria.

Art. 86.1. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art. 86.2 ed un numero di esami scelti dall'elenco di cui al successivo art. 86.3, tale da superare complessivamente ventiquattro annualità pari al massimo a ventotto esami.

2. Le strutture didattiche fissano i percorsi didattici indicando per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.

Art. 86.2. — 1. Il piano di studi comprende, in aggiunta alle discipline di cui al comma precedente almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno uno dell'area aziendale, almeno uno dell'area giuridica, almeno uno dell'area matematico-statistica, da scegliere nel seguente elenco:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica II;

statistica economica.

Aree diverse:

sociologia.

Art. 86.3. — Le strutture didattiche competenti possono incrementare l'elenco di cui al precedente art. 86.2 con quattro discipline, scelte nell'elenco dell'art. 83.10, che vengono considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.

Art. 86.4. — Sono discipline facoltative per l'indirizzo in economia politica le discipline facoltative indicate al precedente art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art. 83.5 e tutte le discipline caratterizzanti di tutti i corsi di laurea o indirizzi effettivamente attivati.

CAPITOLO V

Corso di laurea in economia e commercio
(Indirizzo in economia industriale)

Art. 87. — 1. Il piano di studi dell'indirizzo in economia industriale del corso di laurea in economia e commercio comprende le dieci discipline fondamentali obbligatorie, di cui al comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti di cui al successivo art. 87.2, quattro discipline di cui all'art. 87.3, il numero di discipline necessario al superamento delle annualità di cui al successivo art. 87.4, una prova di lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera ed una prova di idoneità in informatica.

2. Sono discipline fondamentali per l'indirizzo in economia industriale:

I Anno:

1) economia politica I;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) matematica generale;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico.

II Anno:

6) storia economica;

7) statistica;

8) economia politica II;

9) economia aziendale;

10) matematica finanziaria.

Art. 87.1. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art. 87.2 ed inoltre quattro comprese tra le discipline annuali di cui al successivo art. 87.3 ed un numero di esami facoltativi dall'elenco di cui al successivo art. 87.5, tale da superare complessivamente ventiquattro annualità pari al massimo a ventotto esami.

2. Le strutture didattiche fissano i percorsi didattici indicando per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.

Art. 87.2. — 1. Il piano di studi comprende, in aggiunta alle discipline di cui al comma precedente almeno due insegnamenti dell'area economica, almeno due dell'area aziendale, almeno due dell'area giuridica, almeno uno dell'area matematico-statistica, da scegliere nel seguente elenco:

Area economica:

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia pubblica;

economia regionale;

geografia economica;

storia economica e delle innovazioni tecnologiche.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia e direzione delle imprese industriali;

gestione informatica dei dati aziendali;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico di qualità;

matematica finanziaria II.

Art. 87.3. — 1. Lo studente inoltre, nell'ambito dei percorsi didattici indicati dalla facoltà, sosterrà quattro esami annuali scelti fra le discipline dei seguenti gruppi:

ricerca operativa;

estimo;

tecnologie e sistemi di lavorazione;

impianti industriali meccanici;

ingegneria economico-gestionale;

automatica;

sistemi di elaborazione delle informazioni;

informatica.

2. Gli esami in questione, ove i relativi insegnamenti non siano impartiti presso la facoltà, saranno sostenuti presso le facoltà della struttura didattica.

Art. 87.4. — Le strutture didattiche competenti possono incrementare l'elenco di cui al precedente art. 87.2 con quattro discipline, scelte nell'elenco dell'art. 83.10, che vengono considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.

Art. 87.5. — Sono discipline facoltative per l'indirizzo in economia politica le discipline facoltative indicate al precedente art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art. 83.5 e tutte le discipline caratterizzanti di tutti i corsi di laurea o indirizzi effettivamente attivati.

CAPITOLO VI

Corso di laurea in economia e commercio (Indirizzo in economia e legislazione per l'impresa)

Art. 88. — 1. Il piano di studi dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa del corso di laurea in economia e commercio comprende le dieci discipline fondamentali obbligatorie, di cui al comma successivo, otto discipline obbligatorie scelte tra le discipline caratterizzanti di cui al successivo art. 88.2, il numero di discipline necessario al superamento delle annualità di cui al successivo art. 88.4, una prova di lingua straniera, una prova di idoneità in una seconda lingua straniera ed una prova di idoneità in informatica.

2. Sono discipline fondamentali per l'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa:

I Anno:

1) economia politica I;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) matematica generale;

4) istituzioni di diritto privato;

5) istituzioni di diritto pubblico.

II Anno:

6) storia economica;

7) statistica;

8) economia politica II;

9) economia aziendale;

10) matematica finanziaria.

Art. 88.1. — 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare inoltre gli esami di profitto relativi ad almeno otto delle discipline annuali caratterizzanti indicate al successivo art. 88.2 ed un numero di esami scelti dall'elenco di cui al successivo art. 88.4, tale da superare complessivamente ventiquattro annualità pari al massimo a ventotto esami.

Art. 88.2. — 1. Le strutture didattiche fissano i percorsi didattici indicando per ciascuno di essi le discipline obbligatorie e quelle facoltative.

2. Il piano di studi comprende, in aggiunta alle discipline di cui all'articolo precedente almeno un insegnamento dell'area economica, almeno tre dell'area aziendale, almeno quattro dell'area giuridica, da scegliere nel seguente elenco:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Art. 88.3. — Le strutture didattiche competenti possono incrementare l'elenco di cui al precedente art. 88.2 con quattro discipline, scelte nell'elenco dell'art. 83.10, che vengono considerate caratterizzanti a tutti gli effetti.

Art. 88.4. — Sono discipline facoltative per l'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa le discipline facoltative indicate al precedente art. 83.10, tutte le discipline indicate all'art. 83.5 e tutte le discipline caratterizzanti di tutti i corsi di laurea o indirizzi effettivamente attivati.

Norme transitorie e finali

Art. 89. — 1. Lo statuto e l'ordinamento didattico della facoltà di economia entrano in vigore immediatamente per tutti gli iscritti alla facoltà di economia e commercio dell'Università «Federico II» di Napoli.

2. In fase di prima applicazione dello statuto, entro due mesi dal termine di scadenza dell'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo, lo studente può indicare la propria preferenza per la continuazione degli studi secondo lo statuto precedentemente in vigore.

3. In assenza della dichiarazione di cui al comma precedente, la facoltà, in ottemperanza ad un regolamento appositamente deliberato, ricostruisce la carriera scolastica dello studente nell'ambito del nuovo ordinamento didattico.

4. La facoltà regolamenta, nel proprio ordinamento didattico, le modalità dello svolgimento delle prove di esame e di profitto e di laurea e la composizione delle relative commissioni di esame.

5. Con il medesimo regolamento, la facoltà determina le modalità di svolgimento delle prove di idoneità del corso di laurea e degli indirizzi e degli eventuali diplomi universitari, ed altresì delle eventuali prove di ammissione ai medesimi corsi di laurea, indirizzi e diplomi.

6. La facoltà determina, con proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli esami sostenuti presso altre facoltà, o nell'ambito di diplomi ai fini del loro riconoscimento all'atto dell'iscrizione alla facoltà, al diploma universitario. Il riconoscimento di dette discipline e dichiarato con apposita delibera della facoltà o del consiglio di corso di laurea, o di indirizzo sentiti se del caso i consigli di diploma.

Art. 90. — 1. Con il regolamento di cui all'articolo precedente, la facoltà definisce anche le modalità per lo svolgimento degli «stages» e i criteri generali nell'ambito dei quali la facoltà stessa o le strutture didattiche competenti dovranno definire le rispettive convenzioni.

2. Con il medesimo regolamento la facoltà fissa altresì i criteri per lo svolgimento e la valutazione del profitto ricavato dagli studenti dalla frequenza di laboratori o seminari e di tirocinio o nell'attività di ricerca applicata.

Art. 91. — 1. Le norme che regolano lo svolgimento degli esami di profitto e delle prove di idoneità e delle eventuali prove di ammissione ai corsi di laurea, agli indirizzi, ai diplomi universitari attivati presso la facoltà, nonché la composizione delle relative commissioni di esame, adottate con apposito regolamento della facoltà quando non altrimenti disposto nel presente statuto, entrano in vigore immediatamente.

2. La facoltà, sentiti se del caso i rispettivi consigli dei docenti, regolamenta altresì lo svolgimento degli esami di ammissione ai diplomi universitari attivati presso la facoltà, e regolamenta altresì lo svolgimento dei rispettivi esami di profitto e prove di idoneità.

Art. 92. — 1. Le norme che regolano lo svolgimento dell'esame di laurea entrano in vigore immediatamente per tutti gli studenti iscritti al primo anno di corso e per quelli che si trasferiscono alla facoltà di economia da altre facoltà. In caso di successiva modifica esse permangono in vigore *ad personam*. È fatta salva la facoltà per tutti gli studenti iscritti di prescegliere la forma di esame di laurea vigente all'atto della prova.

2. In conformità a quanto disposto nell'articolo precedente, la facoltà regolamenta lo svolgimento degli esami di diploma universitario.

Art. 93. — Il diploma di laurea conterrà menzione del corso di laurea o dell'indirizzo frequentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 settembre 1994

Il rettore: TESSITORE

94A6867

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di questo Ateneo in data 3 giugno 1993, relativa al riordinamento del corso di laurea in fisica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 ed il decreto ministeriale 11 febbraio 1991;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1993 ratificato dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 7 luglio 1993;

Vista la delibera del senato accademico in data 15 giugno 1993;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 11 settembre 1993, con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 17 giugno 1993, ha espresso parere favorevole alla modifica di qui trattasi;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 62 e 63 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Capo V

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 62. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in fisica;

laurea in matematica;

laurea in scienze biologiche.

a) Laurea in fisica

la durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica si articola nei seguenti indirizzi:

1) Astrofisica e fisica dello spazio;

2) Fisica della materia;

3) Fisica nucleare e subnucleare;

4) Geofisica e fisica dell'ambiente;

5) Teorico generale.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) Fisica generale I;

2) Esperimentazioni di fisica I;

3) Analisi matematica I;

4) Geometria.

2° Anno:

5) Fisica generale II;

6) Esperimentazioni di fisica II;

7) Analisi matematica II;

8) Chimica:

9) Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera di rilevanza scientifica, in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea in fisica, che ne organizza l'insegnamento.

3° Anno:

10) Metodi matematici della fisica;

11) Istituzioni di fisica teorica;

12) Esperimentazioni di fisica III;

13) Struttura della materia;

14) Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10, 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi del terzo anno possono essere differenziati per indirizzo o per gruppo di indirizzi in modo che possano avere parziali modifiche di programma per offrire allo studente un insegnamento più aderente all'indirizzo prescelto.

Art. 63.

I corsi del quarto anno, differenziati per i vari indirizzi, sono i seguenti:

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio:

15) Annuale a scelta tra:
astrofisica;
astronomia;
fisica dello spazio.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica dello spazio.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Sono insegnamenti complementari dell'indirizzo i seguenti:

Astrofisica della alte energie;

Astrofisica del plasma;

Astrofisica relativistica;

Astrofisica spaziale;

Astrofisica teorica;

Astronomia infrarossa;

Astronomia X e gamma;

Complementi di astronomia;

Cosmologia;

Cosmologia teorica;

Elaborazione dei dati astronomici;

Elettrodinamica cosmica;

Fisica cosmica;

Fisica dei pianeti;

Fisica dei sistemi dinamici;

Fisica del mezzo interstellare;

Fisica del sistema solare;

Fisica della gravitazione;

Fisica delle galassie;

Fisica solare;

Fisica stellare;

Meccanica celeste;

Ottica astronomica;

Plasmi astrofisici;

Radioastronomia;

Radiazione cosmica;

Relatività;

Spettroscopia astronomica;

Statistica stellare;

Storia dell'astronomia;

Tecniche astrofisiche;

Tecniche astronomiche;

Tecniche di fisica dello spazio;

Tecniche spaziali.

Indirizzo di fisica della materia:

15) Annuale a scelta tra:
fisica atomica;
fisica dello stato solido.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Sono insegnamenti complementari dell'indirizzo i seguenti:

Acustica;

Biomateriali;

Chimica fisica dello stato solido;

Componenti elettronici;

Conduzione elettrica dei gas;

Diffusione di raggi X;

Diffrazione e spettroscopia neutronica;

Elettronica;

Elettronica applicata;

Elettronica quantistica;

Fenomeni cooperativi e transizioni di fase;

Fisica biologica;

Fisica degli aerosol;

Fisica degli stati condensati;

Fisica dei dielettrici;

Fisica dei difetti reticolari;

Fisica dei dispositivi a stato solido;

Fisica dei dispositivi elettronici;

Fisica dei film sottili;

Fisica dei fluidi;

Fisica dei liquidi;

Fisica dei laser;

Fisica dei materiali;

Fisica dei metalli;

Fisica dei plasmi;

Fisica dei polimeri;

Fisica dei semiconduttori;

Fisica dei sistemi disordinati;

Fisica della materia;

Fisica della materia biologica;

Fisica delle basse temperature;

Fisica delle macromolecole;

Fisica delle superfici;

Fisica molecolare;

Fisica superiore;

Impiantazione ionica;

Luce di sincrotone;

Microelettronica;

Mineralogia;

Ottica;

Ottica elettronica;

Ottica non lineare;

Ottica quantistica;

Proprietà elettromagnetiche della materia;

Scienza dei materiali;

Spettroscopia;

Spettroscopia a radiofrequenze e microonde;

Spettroscopia atomica e molecolare;

Spettroscopia dello stato solido;

Struttura della materia biologica;

Superconduttività;

Tecnica del vuoto;

Teoria quantistica della materia;

Termodinamica;

Termodinamica di non equilibrio.

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:

15) Annuale a scelta tra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Sono insegnamenti complementari dell'indirizzo i seguenti:

Complementi di fisca nucleare;

Fisica degli acceleratori;

Fisica dei neutroni;

Fisica dei reattori;

Fisica della fusione nucleare;

Fisica sperimentale delle particelle elementari;

Fisica subnucleare;

Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;

Metodi e tecniche nucleari;

Metodi sperimentali della fisica subnucleare;

Misure nucleari;

Radioattività;

Radioprotezione;

Spettroscopia nucleare;

Struttura e spettroscopia degli adroni;

Teoria della struttura nucleare;

Teoria delle forze nucleari;

Teoria delle interazioni fondamentali;

Teoria delle interazioni subnucleari;

Teoria delle reazioni nucleari.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente:

15) Annuale a scelta tra:
fisica terrestre;
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Sono insegnamenti complementari dell'indirizzo i seguenti:

Chimica fisica ambientale;

Climatologia;

Climatologia e meteorologia;

Complementi di geofisica;

Fisica degli aerosol;

Fisica della gravitazione;

Fisica della terra fluida;

Fisica della terra solida;

Fisica del vulcanesimo;

Geodesia;

Geodinamica;

Geofisica;

Geofisica applicata;

Geomagnetismo;

Istituzioni di geofisica;

Laboratorio di strumentazione oceanografica;

Meteorologia;

Metodi matematici per la geofisica;

Metodi statisci;

Micrometeorologia e meteorologia;

Misure delle radiazioni e protezione;

Misure oceanografiche;

Oceanografia;

Oceanografia fisica;

Onde elettromagnetiche;

Paleoclimatologia;

Sismologia;

Strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale;

Tecniche di telerilevamento.

Indirizzo teorico generale:

15) Fisica teorica.

16) Annuale a scelta tra:
meccanica statistica;
fisica dei sistemi dinamici;
metodi matematici della fisica: corso avanzato;
metodi. matematici dei sistemi non lineari;
fisica delle particelle elementari;
fisica nucleare;
teoria dei campi.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Sono insegnamenti complementari dell'indirizzo i seguenti:

Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;

Complementi di fisica teorica;

Complementi di meccanica statistica;

Elettrodinamica;

Elettrodinamica quantistica;

Fisica numerica;

Fisica relativistica;

Fondamenti della fisica;

Fondamenti della meccanica quantistica;

Logica quantistica;

Magnetofluidodinamica;

Meccanica quantistica;

Meccanica statistica di non equilibrio;

Metodi di calcolo della fisica;

Metodi matematici dell'astronomia;

Metodi probabilistici della difesa;

Storia della fisica;

Storia della scienza e della tecnica;

Tecniche di calcolo della fisica teorica;

Teoria dei processi irreversibili;

Teoria dei sistemi a molti corpi;

Teoria della gravità;

Teoria delle interazioni fondamentali;

Teorie quantistiche.

I due corsi di insegnamento semestrali (18 e 19), a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale, mentre il corso di insegnamento annuale (17), a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di corso di laurea propone l'elenco dei corsi da attivare, indicando quali siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali possa essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale. Indica inoltre, relativamente agli insegnamenti 17, 18 e 19 di ogni indirizzo, quali siano i corsi a scelta mutuabili da altri indirizzi o da altri corsi di laurea.

Uno degli insegnamenti 13 o 14 del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tale caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studio, di sostenere al terzo anno uno dei corsi del quarto anno.

Art. 64 *(Propedeuticità e sbarramenti)*. — I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti, con esami distinti.

Il corso di esperimentazioni di fisica III è propedeutico ai corsi di laboratorio, specifici per indirizzo, del quarto anno.

Possono iscriversi al terzo anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Potranno iscriversi al quarto anno soltanto gli studenti che abbiano superato almeno otto esami.

Il consiglio di corso di laurea può stabilire ulteriori propedeuticità in base ai programmi degli insegnamenti.

Art. 65 *(Esame di Laurea)*. — Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 30 ottobre 1993

Il rettore: RIZZO

94A6917

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 30 marzo 1994.

Criteri direttivi per il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del capitolo n. 2956 (Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati) del bilancio dello Stato.

LA CONFERENZA PERMANENTE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che lo stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 2956 destinato al finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui all'art. 42, comma 6, lettera *q)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluisce, previa riduzione del 10%, nel fondo comune regionale, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Visto il predetto art. 12 che, al comma 3, ha attribuito a questa Conferenza il compito di verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato, tra cui è da ritenersi anche la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» con particolare riferimento agli interventi già previsti a carico del fondo di cui all'art. 42, comma 6, lettera *q)*, della citata legge;

Visto il decreto del Ministero del tesoro di ripartizione provvisoria del fondo comune regionale in cui confluiscono gli stanziamenti di cui all'elenco 5 allegato al citato art. 12 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, e in particolare il capitolo 2956 previa riduzione del 10% per un importo complessivo di L. 48.160.800.000;

Preso atto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano risultano escluse dal riparto della predetta somma;

Preso atto altresì che, a seguito della predetta confluenza, i criteri di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme confluite nel fondo comune regionale, si discostano sensibilmente dalla precedente ripartizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1993;

Visto il citato art. 12 che, al comma 4, prevede che la Conferenza, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, possa stabilire criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 42, commi 1 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Considerato che il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati, di cui all'art. 42, comma 1, della legge n. 104/1992 è destinato agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione da realizzarsi da parte degli enti competenti;

Considerato che il predetto fondo ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge n. 104/1992 è ripartito dalle regioni tra gli enti competenti a realizzare i servizi secondo quanto disposto dal legislatore regionale;

Considerato che la legge quadro persegue le seguenti finalità:

1) garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, favorendone l'integrazione sociale, familiare, scolastica e lavorativa;

2) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana;

3) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurandole servizi e prestazioni, nonché tutela giuridica ed economica;

4) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale;

INDICA
I SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:

1) Con il passaggio delle competenze alle regioni per l'attuazione degli interventi già finanziati con il Fondo di cui all'art. 42, commi 4 e 6, lettera *q)*, della legge n. 104/1992 devono comunque essere rispettàti i seguenti obiettivi programmati:

a) priorità degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità;

b) interventi per la prevenzione.

2) Per effetto del trasferimento delle predette competenze alle regioni, le stesse sono responsabili dell'attua-

zione dei programmi che dovranno essere svolti dagli enti competenti ai fini del perseguimento degli obiettivi programmati della legge in parola.

3) La verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi sarà attuata in sede di Conferenza Stato-regioni, attraverso relazioni sull'andamento dell'attività svolta dalle singole regioni con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate che dovranno essere trasmesse a questa segreteria entro il 28 febbraio di ogni anno e redatte nella base degli elementi di cui alle unite schede.

4) Ai fini dell'esercizio da parte di questa Conferenza della funzione di vigilanza prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono alla segreteria di questa Conferenza, apposita attestazione del presidente della giunta regionale in ordine alla situazione previsionale dell'anno in corso e alla situazione gestionale dell'anno precedente dei fondi trasferiti per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 42, comma 4, della legge n. 104/1992.

5) Nell'ipotesi di inerzia della regione nel perseguimento degli obiettivi programmati di cui al punto 1), gli enti competenti a realizzare i servizi ne danno comunicazione alla segreteria di questa Conferenza. La segreteria stessa propone a questa Conferenza un'intesa tra Ministro per gli affari sociali, regione ed enti interessati nella quale, tra l'altro, si fissa un termine ultimo per l'erogazione delle risorse da parte della regione stessa.

6) Nell'ipotesi in cui in sede di verifica di cui all'art. 12, comma 4, emerga il mancato perseguimento degli obiettivi programmati di cui al punto 1), saranno determinati da questa Conferenza criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

Roma, 30 marzo 1994

Il presidente: PALADIN

Il segretario: GASPARRI

SCHEDA DI RILEVAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA
DI CUI AI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537

La presente scheda ha lo scopo di rilevare i dati inerenti lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di interventi regionali in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e di interventi per la prevenzione.

(Art. 42, comma 4)

DATI GENERALI

1 - Regione ______________________________

2. Assessorato che coordina le tematiche dell'handicap:

____

____

Indirizzo sede: ______________________________

____

MAPPA DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AGLI HANDICAPPATI

FUNZIONE	TIPOLOGIA STRUTTURE/SERVIZI	N° STRUTTURE SERVIZIO PER SOGGETTO ATTUATORE			N° UTENZA AL	FABBISOGNO
		U S L.	Comune	Privati		
1. Supporto alla persona						
2 Supporto familiare						
3 Supporto scolastico *						
4 Riabilitazione sociale/educaz.						
5 Inserimento lavorativo						
6 Accoglienza - diurna - residenziale						
7 Altro						

* riportare i dati relativamente all'inserimento nella scuola ordinaria

INTERVENTI PER HANDICAP GRAVE

TIPO SERVIZI/ INTERVENTO	Nº SERVIZI PER ENTE REALIZZATORE			Nº UTENZA	DESTINAZIONE RISORSE STATALI	
	Comune	U S L	Privati		Gestione	Investimenti
1 Aiuto Personale (art. 9)						
2 Comunità Alloggio e/o centri diurni riabilitativi* (artt. 8-10)						
3 Integrazione scolastica (art.13)						
4 Trasporti collettivi (art. 26)						
5 Trasporti individuali (art. 27)						
6 Facilitazioni per veicoli persone handicappate (art. 28)						
7 Agevolazioni elettorali (art. 29)						
				TOTALE Lit		

* In attesa delle direttive e degli "standard" del Ministero della Sanità vanno censite anche quelle strutture che svolgono un servizio di accoglienza diurna come funzione socio-riabilitativa

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE
(art. 6)

INTERVENTI	AZIONI/SERVIZIO*	DESTINATARI**	SOGGETTO ATTUATORE			DESTINAZIONE RISORSE STATALI	
			Comune	U.S.L.	Privati	Gestione	Investimenti
1 Informazione educazione sanitaria (c. 2, lett. a)							
2 Interventi informazione ed educaz. per la prevenz. infortuni (c. 2, lett. i)							
3. Prevenzione malattie genet. (c 2, lett. d)							
4. Libretto personale (c. 2, lett. h)							

* specificare le azioni e/o indicare il servizio

** specificare i destinatari delle azioni (utenti dei servizi, popolazione bersaglio, operatori,)

94A6961

DELIBERAZIONE 2 agosto 1994.

Testo coordinato dei criteri direttivi concernenti: «Attività di cui al capitolo 1536 intestato "Spese inerenti l'esame delle novità vegetali per le quali è stata chiesta l'iscrizione nei registri delle varietà e la protezione brevettuale". Criteri direttivi ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», adottati nella seduta del 14 aprile 1994, successivamente modificati nella seduta del 2 agosto 1994.

LA CONFERENZA PERMANENTE

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, rispettivamente 1531, 1534, 1536, 1575 e 3031, si intendono di competenza regionale ed, in particolare, che gli stanziamenti di cui al capitolo 1536 confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 10%, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 537/1993, che ha attribuito alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad indicare i criteri direttivi per l'esercizio delle trasferite competenze, nonché per il riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi comunque previsti dalle disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato, nonché la competenza a verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;

Visto il richiamato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993 che ha previsto altresì che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato perseguimento degli obiettivi in parola, promuova intese correttive in ordine ai programmi di investimento con l'eventuale fissazione di un termine per la loro attuazione, ed ha inoltre previsto la facoltà per il Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di inosservanza del termine stesso, di sospendere con proprio decreto la erogazione delle somme non utilizzate;

Visto il decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994 del Ministro del tesoro con il quale, tra l'altro, è stato individuato l'importo dei finanziamenti di cui ai richiamati capitoli 1531, 1534, 1536, 1575 e 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato provvisoriamente ripartito fra le regioni a statuto ordinario il fondo di cui al citato art. 8 della legge n. 281/1970;

Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni delle trasferite competenze e tenuto conto dei nuovi compiti di verifica attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

INDICA

I SEGUENTI CRITERI DIRETTIVI:

1) I fondi di cui al capitolo 1536 dello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario e, per l'anno 1994, ammontano complessivamente, al netto della riduzione del 10%, a L. 270.000.000, già ricompreso nella ripartizione provvisoria del Fondo comune regionale per l'anno 1994 (prospetto n. 3 allegato al decreto del Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato n. 106435 del 28 gennaio 1994).

2) Il trasferimento opera esclusivamente in materia di attività connesse alle prove ed all'esame delle novità vegetali. Rimane ferma la competenza statale in materia di raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati di cui all'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 4 dicembre 1993, n. 491; compresi la tenuta e l'aggiornamento dei registri di varietà di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

3) Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993, individua gli istituti e gli enti presso i quali possono essere effettuate le prove in rapporto alla specializzazione degli stessi.

I costitutori presentano le domande alle regioni, e per conoscenza al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 15 gennaio per le varietà primaverili ed entro il 15 luglio per le varietà autunnali. Per ogni varietà da sottoporre a prova può essere presentata, presso una sola regione, una sola domanda.

Entro i successivi quindici giorni, il Ministero comunicherà alle regioni l'ammissibilità delle denominazioni proposte.

4) Al fine di garantire sul territorio nazionale l'omogeneità delle procedure adottate nell'esecuzione delle prove e degli esami di cui punto 3) e la riproducibilità dei relativi risultati, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491/1993, entro il 30 novembre 1994, definisce i relativi standard tecnici e di qualità.

5) Al termine delle attività relative alle prove di cui al punto 3), la regione ne certifica la regolare esecuzione e trasmette la relativa documentazione, nonché l'eventuale richiesta del costitutore di obbligo del segreto di cui all'art. 19, comma 9, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai fini dell'iscrizione al registro di varietà. L'iscrizione è disposta dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali nelle forme e con le modalità previste dall'art. 19, commi 3 e seguenti della citata legge n. 1096/1971.

6) Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede agli oneri relativi all'iscrizione nel registro di cui al punto 3) ed alla sua tenuta ed aggiornamento, nonché alle comunicazioni e divulgazioni di cui al punto 7).

7) Dell'avvenuta iscrizione al registro delle varietà, ovvero del motivato diniego all'iscrizione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il termine di quindici giorni, dà comunicazione alla regione proponente; la regione medesima provvede a dare analoga comunicazione al costitutore. Entro lo stesso termine il Ministero dirama alle altre regioni ed alle province autonome analoga comunicazione, comprensiva dell'individuazione della regione proponente e del costitutore richiedente, nonché di ogni elemento utile a definire in modo inequivocabile il prodotto.

8) Le domande di iscrizione al registro delle varietà pendenti alla data delle presenti direttive sono istruite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9) Per l'esercizio 1994 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasferisce alle regioni nel cui territorio ha sede l'organismo presso il quale verranno effettuate le prove le istanze presentate entro il 15 gennaio 1994. Le regioni provvederanno a stipulare le relative convenzioni. Per le prove da effettuare nel corso dell'autunno relativamente alle istanze presentate entro il 15 luglio 1994, valgono i criteri di cui ai precedenti punti secondo i termini e le tariffe che saranno stabiliti dalle regioni.

Roma, 2 agosto 1994

La Conferenza permanente

94A6962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'UNICEF in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1994 il Comitato italiano per l'UNICEF, con sede in Roma, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Fernanda Tosi, consistente in una proprietà immobiliare, sita in Roma, del valore di L. 278.500.000 circa, il cui ricavato l'organizzazione utilizzerà per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

94A6928

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Stovigliai Albissola Capo», in Albissola Superiore

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1994 il dott. Alessandro Comola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stovigliai Albissola Capo», con sede in Albissola Superiore, frazione Capo (Savona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 4 agosto 1994, in sostituzione del dott. Antonio Varrasso, dimissionario, a completamento della terna.

94A6937

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro documentazione Grosseto», in Grosseto

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1994 il rag. Divo Capaccioli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro documentazione Grosseto», con sede in Grosseto, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in sostituzione del dott. Attilio Diotallevi, revocato.

94A6936

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Torremaggiore S.r.l.», in Torremaggiore.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 il dott. Salvatori Enrico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Torremaggiore S.r.l.», con sede in Torremaggiore (Foggia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 14 febbraio 1989, in sostituzione dell'avv. Lucio Ippolito, dimissionario, a completamento della terna.

94A6938

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pesatori pubblici del porto», in Ancona

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1994 il dott. Daniele Gigli è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Pesatori pubblici del porto», con sede in Ancona, in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 24 luglio 1975, in sostituzione dell'avv. Paolo Guerra, dimissionario.

94A6939

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 ottobre 1994

Dollaro USA	1545,96
ECU	1949,15
Marco tedesco	1022,46
Franco francese	298,62
Lira sterlina	2507,86
Fiorino olandese	912,07
Franco belga	49,697
Peseta spagnola	12,289
Corona danese	261,41
Lira irlandese	2472,76
Dracma greca	6,638
Escudo portoghese	10,002
Dollaro canadese	1143,72
Yen giapponese	15,885
Franco svizzero	1225,59
Scellino austriaco	145,26
Corona norvegese	235,23
Corona svedese	214,31
Marco finlandese	334,24
Dollaro australiano	1148,96

94A7025

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Boldini» di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 13095/94/2°sett. datato 28 luglio 1994 del prefetto di Ferrara, la scuola media statale «G. Boldini» di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di cinque personal computer ed una stampante IBM, per un valore complessivo di L. 11.120.000, disposta dalla ditta Barilla per il concorso sul tema «Alimentazione sana e natura amica».

94A6929

Autorizzazione alla scuola media statale annessa al Conservatorio di musica «G. Frescobaldi» di Ferrara ad accettare una donazione.

Con decreto prot. n. 15241/94/2°sett. datato 17 settembre 1994 del prefetto di Ferrara, la scuola media statale annessa al Conservatorio di musica «G. Frescobaldi» di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer «Olivetti M 250 E» e di una stampante «Olivetti DM 282», usati, per un valore complessivo di L. 535.500. Offerente: Cassa di risparmio di Ferrara.

94A6930

Autorizzazione alla scuola media statale «Paglieri» di Fossano ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n. 574/2.89.9/sett.I datato 1° agosto 1994 del prefetto di Cuneo, la scuola media statale «Paglieri» di Fossano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti mod. M240 composto da: tastiera - base - video. Offerente: parrocchia di San Michele Arcangelo di Genola.

Con decreto prot. n. 601/2.89.2/aett.1°A datato 29 agosto 1994 del prefetto di Cuneo, la scuola media statale «Paglieri» di Fossano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer M200. Offerente: comune di Genola.

Con decreto prot. n. 595/2.89.29/sett.1° datato 28 agosto 1994 del prefetto di Cuneo, la scuola media statale «Paglieri» di Fossano è stata autorizzata ad accettare la. donazione di una radio Crown mod. CS 2200L. Offerente: sig. Piersergio Testa, a nome e per conto dei genitori della scuola materna statale n. 3 - sezione staccata di Genola.

Con decreto prot. n. 563/2.89.29/sett.1°A datato 8 settembre 1994 del prefetto di Cuneo, la scuola media statale «Paglieri» di Fossano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante Olivetti DM 292 e di due tavoli da ping pong mod. Cornilleau 320. Trattasi di apparecchiature già usate e di modico valore. Offerente: Michele Rosano in rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola media di Fossano.

94A6931

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Sorbolo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3133/1°S.A. datato 23 agosto 1994 del prefetto di Parma, la scuola media statale «L. da Vinci» di Sorbolo è stata autorizzata ad accettare la donazione di una taglierina mod. Markin Spella di cm. 36 del valore di L. 150.000. Offerente: Aldo di Colorno-Mezzani.

94A6933

Autorizzazione alla scuola media statale «Manzoni» di Sannicandro ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 90 - I Settore datato 13 luglio 1994 del prefetto di Bari, la scuola media statale «Manzoni» di Sannicandro è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice mod. Lanier 6112, del valore di L. 1.550.000, dalla Cassa rurale ed artigiana di Cassano delle Murge.

94A6935

Autorizzazione alla direzione didattica di Sestola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1843/93 1° sett. del 23 novembre 1993 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica pro-tempore di Sestola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti P.C.S. 286 HD 40 MB colori matr. n. 269363, completo del valore di L. 2.100.840 + IVA; due video registratori ITT Mod. 3721 del valore di L. 714.286 + IVA cadauno; una stampante Olivetti Mod. Peripheral DM 290 del valore di L. 350.000 e tavolino per computer del valore di L. 166.000; disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola e dal comune di Sestola.

94A6975

Autorizzazione alla scuola media statale «P. D'Asaro» di Racalmuto ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 2915/2°sett./I sez. datato 5 settembre 1994 del prefetto di Agrigento, la scuola media statale «P. D'Asaro» di Racalmuto è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.500.000 disposta dal dott. Grisafi Agostino, in memoria della sig.ra Alfonsina Libertino in Grisafi (già madre del testatore), con l'onere modale di investire detta somma e di finanziarie con gli interessi annuali una borsa di studio (annuale) dell'importo di L. 300.000, da conferirsi ad allievo della suddetta scuola media particolarmente meritevole.

94A6932

Autorizzazione alla direzione didattica di Fiorano Modenese ad accettare una donazione

Con decreto n. 652/1° sett. del 14 aprile 1993 del prefetto della provincia di Modena, il direttore didattico del circolo di Fiorano Modenese è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Panasonic a colori 28" Prism A2, del valore di L. 1.609.999, un videoregistratore Panasonic Digital Programme Controller NV-J40, del valore di L. 729.999; un computer Olivetti 286 e stampante Olivetti, del valore di L. 3.000.000; una tastiera Espansa Auxilia cptex 80, del valore di L. 2.000.000; un sedile ed angolo Borath e gruppo per rilassamento del valore di L. 700.000; disposta dalla «Loem sintonia S.r.l.»; dalla «Medici e Callegari» S.d.f. e dalla Bocciofil fioranese di Fiorano Modenese.

94A6974

Autorizzazione alla scuola media statale di San Secondo Parmense ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3134/1°S.A. datato 24 agosto 1994 del prefetto di Parma, la scuola media statale di San Secondo Parmense è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore marca «T.V.C. 25» Mivar del valore di L. 650.000. Offerente: genitori degli alunni della scuola suddetta.

94A6934

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Comunicato concernente la ventesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975.

Si notifica che alle ore 9,30 del giorno 21 novembre 1994 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla ventesima ed ultima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate n. 76 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 76.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6942

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 16 giugno 1994, n. 527, recante: «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 6 settembre 1994).

Nelle tabelle allegate al decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del procedimento: «Acque: autorizzazioni agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili. (Art. 11 legge 10 giugno 1976, n. 319)» sotto la colonna corrispondente alla voce «Unità organizzativa» al posto di «—», leggasi: «Divisione II» e sotto la colonna corrispondente alla voce «Termine (giorni)», al posto di: «—», si legga: «200».

94A6949

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 aprile 1994 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi previsti a favore della ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1994).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 29, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Registrata alla Corte dei conti il *7* giugno 1994», si legga: «Registrata alla Corte dei conti il *17* giugno 1994».

94A6950

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189